


**Deliberazione n.26 del 28/05/2024 del CONSIGLIO COMUNALE**

**Oggetto:** Approvazione del Regolamento per l'erogazione di interventi di sostegno economico

L'anno 2024 il giorno 28 del mese di maggio nella sala delle adunanze in Mestre - Ca' Collalto, in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità previste si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria. Presiede la Presidente dott.ssa ERMELINDA DAMIANO.

Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale dott.ssa SILVIA ASTERIA.

La Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dopo breve discussione, invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Ai sensi dell'art. 5, comma 4 del vigente Regolamento del Consiglio comunale, risultano presenti/assenti al momento di adozione della presente deliberazione i seguenti componenti del Consiglio Comunale:

Pres.	Ass.		Pres.	Ass.		Pres.	Ass.	
X		Baglioni Alessandro	X		Gervasutti Nicola	X		Scarpa Alessandro *
X		Bazzaro Alex	X		Giusto Giovanni	X		Senno Matteo
	X	Bettin Gianfranco	X		Martini Giovanni Andrea	X		Tagliapietra Paolo
	X	Brugnaro Luigi	X		Muresu Emmanuele	X		Ticozzi Paolo
X		Brunello Riccardo	X		Onisto Deborah	X		Tonon Cecilia
X		Canton Maika	X		Pea Giorgia *		X	Trabucco Gianluca
X		Casarin Barbara	X		Peruzzo Meggetto Silvia	X		Visentin Chiara
X		D'Anna Paolino	X		Reato Aldo	X		Visman Sara
X		Damiano Ermelinda	X		Rogliani Francesca	X		Zanatta Emanuela *
X		De Rossi Alessio	X		Romor Paolo	X		Zecchi Stefano
X		Fantuzzo Alberto	X		Rosteghin Emanuele	X		Zingarlini Francesco
X		Gasparinetti Marco	X		Saccà Giuseppe	Pres.	Ass.	
X		Gavagnin Enrico	X		Sambo Monica	<b>34</b>	<b>3</b>	

\* Consigliere collegato da remoto

Il Consiglio approva con il seguente esito:
Favorevoli n. 34 : Baglioni Alessandro, Bazzaro Alex, Brunello Riccardo, Canton Maika, Casarin Barbara, D'Anna Paolino, Damiano Ermelinda, De Rossi Alessio, Fantuzzo Alberto, Gasparinetti Marco, Gavagnin Enrico, Gervasutti Nicola, Giusto Giovanni, Martini Giovanni Andrea, Muresu Emmanuele, Onisto Deborah, Pea Giorgia, Peruzzo Meggetto Silvia, Reato Aldo, Rogliani Francesca, Romor Paolo, Rosteghin Emanuele, Saccà Giuseppe, Sambo Monica, Scarpa Alessandro, Senno Matteo, Tagliapietra Paolo, Ticozzi Paolo, Tonon Cecilia, Visentin Chiara, Visman Sara, Zanatta Emanuela, Zecchi Stefano, Zingarlini Francesco
Contrari n. 0
Astenuti n. 0
Non Votanti n. 0
Con separata votazione la deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile con il seguente esito:
Favorevoli n. 34 : Baglioni Alessandro, Bazzaro Alex, Brunello Riccardo, Canton Maika, Casarin Barbara, D'Anna Paolino, Damiano Ermelinda, De Rossi Alessio, Fantuzzo Alberto, Gasparinetti Marco, Gavagnin Enrico, Gervasutti Nicola, Giusto Giovanni, Martini Giovanni Andrea, Muresu Emmanuele, Onisto Deborah, Pea Giorgia, Peruzzo Meggetto Silvia, Reato Aldo, Rogliani Francesca, Romor Paolo, Rosteghin Emanuele, Saccà Giuseppe, Sambo Monica, Scarpa Alessandro, Senno Matteo, Tagliapietra Paolo, Ticozzi Paolo, Tonon Cecilia, Visentin Chiara, Visman Sara, Zanatta Emanuela, Zecchi Stefano, Zingarlini Francesco
Contrari n. 0
Astenuti n. 0

Non Votanti n. 0

**Oggetto: Approvazione del Regolamento per l'erogazione di interventi di sostegno economico**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Su proposta dell'Assessore alla Coesione Sociale e alle Politiche della Residenza.

Premesso che il D. Lgs. n. 267/2000 conferisce al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona ed alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

Richiamati

- il D.P.R. n. 616/1977 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della Legge 22 luglio 1975 n. 382" relativo al trasferimento e deleghe delle funzioni amministrative dallo Stato agli Enti Locali;
- la Legge n. 328/2000 "Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- il D. Lgs. n. 147/2017 "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà";
- Il "Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2021-2023";
- il "Regolamento per l'erogazione di interventi di sostegno al reddito" di competenza dei Servizi Sociali Territoriali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9/2018;

Considerato che

- gli ultimi anni sono stati caratterizzati da situazioni di criticità nazionali ed internazionali che hanno prodotto l'affacciarsi ai Servizi Sociali di nuove vulnerabilità, inaspettate e sconosciute, aggravando le generali condizioni economiche e richiedendo quindi nuove politiche di sostegno alle persone ed alle famiglie, con specificità spesso di tipo locale;
- il periodo di eccezionalità ha coinciso con l'applicazione del "Regolamento per l'erogazione di interventi di sostegno al reddito", sopra citato, segnalando il bisogno di una sua rivisitazione, al fine di rispondere al meglio alle esigenze delle persone e dei nuclei familiari in difficoltà economica;
- tali situazioni di eccezionalità dell'ultimo periodo, a fronte di norme nazionali e comunitarie di rapido e diretto intervento in materia di aiuto ai bisognosi, ha portato all'esigenza di dotarsi anche di strumenti regolamentari di rapida attuazione, in questo momento storico sostenuti dalle norme comunitarie di ripresa dagli effetti negativi della pandemia Coronavirus, fino a fine 2023;

- le stesse situazioni emergenziali citate hanno portato all'esigenza di dotarsi di strumenti, anche informatici, di rapido accesso, delineazione del bisogno, rilascio dei benefici economici e rendicontazione della spesa;
- è quindi interesse dell'Amministrazione modificare le attuali norme che regolano l'erogazione dei contributi economici, per renderle più rispondente alle attuali esigenze, collegando fortemente i benefici economici alla progettazione sociale individuale, per la ricerca dell'autonomia delle persone e delle famiglie, anche per il superamento di una logica meramente assistenzialistica degli interventi sociali di natura economica;
- per disporre di uno strumento più efficace appare quindi opportuno agire su alcuni aspetti del Regolamento vigente rilevando l'opportunità, per semplificazione e trasparenza, di abrogare il vigente Regolamento, approvando un nuovo testo, che comprenda le parti del precedente che si ritiene ancora utili e necessarie, conservandole, modificandole o implementandole.

Ritenuto pertanto di

- approvare nuove norme regolamentari in materia di criteri e modalità di accesso ai contributi economici, per renderle più aderenti ai bisogni sociali attuali dei cittadini, rilevando sia i più recenti sviluppi socio-economici generali, sia l'esigenza di contemperare i bisogni dei cittadini residenti in difficoltà con delle politiche sociali di ricerca di autonomia delle persone e delle famiglie, soprattutto mediante progetti personalizzati multidisciplinari di intervento;
- abrogare il "Regolamento per l'erogazione di interventi di sostegno al reddito" di cui alla DCC n. 9/2018.

Visti i pareri di regolarità tecnica attestante la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa espresso dal Dirigente del Settore Agenzia Coesione Sociale ed il parere di regolarità contabile espresso dal Direttore dell'Area Economia e Finanza, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

Sentite le Commissioni Consiliari competenti.

Tutto ciò premesso,

### **DELIBERA**

1. approvare il "Regolamento per l'erogazione di interventi di sostegno economico" nel testo che viene allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
2. abrogare contestualmente all'entrata in vigore del regolamento di cui al punto 1, il "Regolamento per l'erogazione di interventi di sostegno al reddito" di cui alla DCC n. n. 9/2018;
3. dare mandato all'Area Coesione Sociale di compiere gli atti necessari per l'attuazione del Regolamento nelle forme e modalità più congrue e opportune nei limiti delle risorse finanziarie disponibili;
4. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 26, comma 1, del Decreto

- ALLEGATI**
- **REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO.pdf** (impronta:  
BDE2E99B35A21F79C14B1DCFDAEC20C7DFC24E01591DD0CD0922B9F650983F47)
  - **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA** (impronta:  
C4AD2BD27E72DDC4ECCF08AD353872E6481297799B7B74770D0697FECB0AA1A6)
  - **PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE FIRMATO DIGITALMENTE** (impronta:  
2CEC04FF394FEC4841CAA771CD008D70D7E4CEAF9D19DE34995D8AB8D2B902BB)
  - **Emendamenti presentati** (impronta:  
5E020BABE405D44BD70FA754EE630933F35F6D3521BFB35C6B4CEE6A45721F03)
  - **Parere regolarità contabile emendamenti** (impronta:  
3B85AFE0233DA0F74DC9A99F6FEA28D86A86FE8752C8AB6C306928511B5BFEA3)
  - **Parere regolarità tecnica emendamenti** (impronta:  
2C4A025E15EC4B613894BB2C0409160F259F4628018E7AF78CC91B887EC7E361)

(Proposta di deliberazione n. 2024/1033 del 19/04/2024)

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Segretario Generale  
SILVIA ASTERIA

La Presidente  
ERMELINDA DAMIANO

CITTA' DI  
VENEZIA



**REGOLAMENTO  
PER L'EROGAZIONE  
DI INTERVENTI  
DI SOSTEGNO ECONOMICO**



## INDICE

<b>Capo I - Principi generali.....</b>	<b>Pag. 3</b>
Art. 1 – Principi Generali.....	Pag. 3
Art. 2 – Oggetto.....	Pag. 3
Art. 3 - Finalità degli interventi.....	Pag. 4
Art. 4 – Destinatari.....	Pag. 4
Art. 5 - Tipologie di contributi.....	Pag. 5
<b>Capo II - Descrizione e disciplina degli interventi.....</b>	<b>Pag. 5</b>
Art. 6 - Contributi economici di sostegno ordinari.....	Pag. 5
Art. 7 - Contributi economici straordinari finalizzati al sostegno di spese definite.....	Pag. 7
Art. 8 - Contributi economici finalizzati a contrastare il disagio abitativo.....	Pag. 8
Art. 9 - Contributi economici legati a situazioni emergenziali o a stanziamenti straordinari.....	Pag. 10
Art. 10 - Contributi economici disposti da misure comunitarie europee, nazionali e/o regionali.....	Pag. 11
<b>Capo III – Strumenti, procedure e controlli.....</b>	<b>Pag. 11</b>
Art. 11 - Strumenti per l'attuazione del Regolamento.....	Pag. 11
Art. 12 - Patto con l'Amministrazione.....	Pag. 12
Art. 13 – Procedure.....	Pag. 12
Art. 14 - Controlli e monitoraggio.....	Pag. 13
<b>Capo IV – Disposizioni finali.....</b>	<b>Pag. 14</b>
Art. 15 - Finanziamento .....	Pag. 14
Art. 16 - Trattamento dati.....	Pag. 14



## **Capo I - Principi generali**

### **Art. 1 Principi generali**

1. Il Comune di Venezia, in conformità ai principi ispiratori ed alle direttive rilevate soprattutto dalle norme di riferimento in materia di sistema integrato dei Servizi Sociali e, in particolare, del *Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2021-2023*, persegue politiche sociali che contrastino la logica meramente assistenzialistica degli interventi e che mirino all'inclusione sociale delle persone in stato di bisogno socioeconomico.
2. Tale approccio è fondato sull'accesso, la valutazione multidimensionale, la presa in carico e la definizione di un progetto individualizzato da parte del Servizio Sociale Professionale, che individui i sostegni necessari alla persona, cui deve seguire, a fronte dell'assegnazione di un beneficio economico, l'attivazione della persona, al fine di conseguire o riconquistare la massima autonomia, attraverso la sottoscrizione di un Patto tra cittadino e Amministrazione di cui all'Art. 12 del presente Regolamento.

### **Art. 2 Oggetto**

1. Il presente Regolamento disciplina e determina i criteri di accesso, le modalità di gestione e di erogazione degli interventi di sostegno economico deputati all'integrazione del reddito e/ o a contrastare il disagio abitativo, di competenza dei servizi sociali, a favore dei cittadini residenti nel Comune di Venezia che si trovano a vivere una situazione di difficoltà, anche temporanea.
2. Gli interventi di cui al presente Regolamento sono parte integrante del sistema complessivo di interventi di natura economica erogati dal Comune di Venezia e da altri soggetti pubblici con finalità di supporto ai nuclei familiari residenti. Non sono compresi in tale Regolamento i contributi mirati ai cittadini senza dimora o soggetti a specifica normativa.
3. I contributi previsti nel presente Regolamento sono da considerarsi integrativi e subordinati rispetto alle misure di sostegno al reddito regolate da norme nazionali e regionali e sono erogati nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a bilancio comunale dell'anno di riferimento.

### **Art. 3**

#### **Finalità degli interventi**

1. Gli interventi di sostegno economico erogati dal Comune di Venezia sono finalizzati a favorire pari opportunità e condizioni di benessere della persona e della famiglia, in particolare a prevenire e a contrastare la marginalità, la povertà e la vulnerabilità laddove l'insufficienza delle risorse economiche determini condizioni di fragilità tali da non garantire in primo luogo il soddisfacimento dei bisogni fondamentali.
2. Si definiscono:
  - a) situazioni di marginalità, le condizioni socio-economiche, soggettive e di contesto che pongono la famiglia in condizione di esclusione sociale;
  - b) situazioni di povertà, le condizioni di inadeguatezza/scarsità di risorse economiche, socio-relazionali, educative, motivazionali e valoriali della famiglia che non permettono di conseguire, in un dato contesto di riferimento, condizioni di vita dignitose;
  - c) situazioni di vulnerabilità, le condizioni imputabili ad una eterogenea presenza di fattori legati ad una situazione socio-economica contingente che, determinando cambiamenti inattesi e imprevisi nelle condizioni di vita del nucleo familiare, mette a rischio l'autonoma capacità economica del nucleo stesso.
3. L'intervento è rivolto a tutto il nucleo familiare del richiedente in condizioni di disagio socio-economico valutate, per l'accesso, tramite il valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) di cui al DPCM 159/2013 e ss.mm.ii..

### **Art. 4**

#### **Destinatari**

1. Possono fare richiesta degli interventi di cui al presente Regolamento tutti i cittadini residenti nel Comune di Venezia italiani, comunitari e non comunitari in regola con le norme in materia di soggiorno e permanenza.
2. Esclusivamente per i contributi economici destinati ad interventi sul disagio abitativo (di cui all'art. 8) i richiedenti devono risiedere nel Comune di Venezia da almeno 12 mesi alla data di presentazione dell'istanza.
3. Destinatario dell'intervento è l'intero nucleo familiare del richiedente il contributo economico.
4. Per nucleo familiare deve intendersi quello definito dall'art. 4 del D.P.R. 223/1989 e ss.mm.ii., così come risulta dallo stato di famiglia anagrafico, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 3 del DPCM 159/2013 e ss.mm.ii..



### **Art. 5** **Tipologie di contributi**

1. I contributi di sostegno economico rientrano nell'ambito degli interventi dei Servizi Sociali competenti del Comune di Venezia e si distinguono in:
  - contributi economici di sostegno ordinari;
  - contributi economici straordinari finalizzati al sostegno di spese definite;
  - contributi economici finalizzati a contrastare il disagio abitativo;
  - contributi economici legati a situazioni emergenziali o a stanziamenti straordinari;
  - contributi economici disposti da misure comunitarie europee, nazionali e/o regionali.

## ***Capo II - Descrizione e disciplina degli interventi***

### **Art. 6** **Contributi economici di sostegno ordinari**

1. I contributi economici di sostegno ordinari intervengono per far fronte a situazioni di marginalità, povertà e vulnerabilità.
2. Nelle situazioni di marginalità, gli interventi sostengono condizioni di non soddisfacimento dei bisogni primari e per le quali non sia prevista o prevedibile a breve termine una modifica significativa della situazione accertata.
3. Nelle situazioni di povertà e vulnerabilità gli interventi sostengono condizioni in cui, anche a causa di avvenimenti temporanei e/o imprevisti e pur in presenza di almeno un soggetto in grado di svolgere attività lavorativa e potenziale percettore di reddito, si verificano circostanze di assenza o carenza di redditi da lavoro tali da non soddisfare i bisogni primari.
4. Hanno accesso a questa tipologia di contributi i cittadini in possesso dei requisiti anagrafici di cui al precedente art.4 appartenenti a nuclei familiari che si trovino in condizioni di disagio socio-economico. Tali condizioni sono determinate tramite il valore dell'ISEE in corso di validità di cui al DPCM 159/2013 e ss.mm.ii. e mediante una valutazione socio-economica multidimensionale.
5. Il valore ISEE per l'accesso ai contributi economici di sostegno ordinari dovrà essere pari o inferiore all'importo del trattamento minimo annuo, secondo i parametri fissati annualmente dall'INPS.



## Area Coesione Sociale

6. Costituisce motivo di esclusione dall'accesso la presenza di un patrimonio mobiliare superiore ai 5.000,00 euro, risultante da attestazione ISEE in corso di validità.
7. E' fatta salva la facoltà dei Servizi competenti di chiedere il valore aggiornato del patrimonio mobiliare, facendo riferimento ai rapporti finanziari di tutti i componenti del nucleo familiare come rilevati nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in corso di validità, tramite presentazione alla data della domanda del saldo contabile e delle liste movimenti finanziari relative ai tre mesi precedenti.
8. La richiesta del contributo economico di sostegno ordinario avviene mediante istanza del cittadino con accesso diretto ai Servizi competenti, ai fini della valutazione della situazione di bisogno socio - economico.
9. L'erogazione del contributo è subordinata alla sottoscrizione del Patto con l'Amministrazione da parte dei destinatari dell'intervento, così come specificato nell'art. 12.
10. I contributi economici di sostegno ordinari sono di norma erogati con cadenza mensile.
11. Il valore erogabile annualmente per i contributi economici di sostegno ordinari corrisponde alla differenza tra il fabbisogno potenziale espresso nell'Indicatore della Situazione Economica (ISE) ed il valore ISE certificato del nucleo richiedente.
12. Il fabbisogno potenziale espresso nell'ISE si ottiene dalla soglia ISEE per l'accesso moltiplicandola per il parametro della scala di equivalenza, comprese le maggiorazioni applicabili alla stessa.
13. L'importo massimo erogabile complessivamente nei 12 mesi non può comunque superare la somma di 5.000,00 euro.
14. L'importo mensile massimo erogabile viene calcolato dividendo per 12 il valore erogabile annualmente. In subordine, il 20% dell'importo massimo stabilito annualmente può essere erogato in soluzioni diverse da frazioni mensili.
15. I familiari non conviventi sono coinvolti, ove possibile, al fine di un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alla condizione di disagio socio-economico.
16. Al riguardo i Servizi competenti provvedono ad informare il richiedente sul diritto ad ottenere un sostegno economico da parte dei parenti tenuti all'obbligo alimentare ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile.

### **Art. 7**

#### **Contributi economici straordinari finalizzati al sostegno di spese definite**

1. I contributi economici straordinari finalizzati al sostegno di spese definite intervengono in via straordinaria per integrare il reddito del nucleo familiare, al fine di affrontare determinate e definite categorie di spese non rinunciabili, necessarie e non sostenibili dal nucleo familiare con la propria capacità economica.
2. Ogni spesa che gode di tali contributi economici deve essere debitamente documentata e presentata ai Servizi competenti.
3. Le spese definite possono riguardare:
  - spese per utenze domestiche quali ad esempio bollette di luce, acqua, gas, telefonia;
  - spese per trasloco;
  - spese per interventi urgenti di manutenzione dell'alloggio, non ricadenti nella competenza di altri soggetti, qualora finalizzati a garantire condizioni elementari di igiene e sicurezza;
  - spese sanitarie, qualora non già coperte dal Servizio Sanitario Nazionale.
4. Richieste relative a spese diverse da quelle elencate sono valutate in relazione alla situazione complessiva sociale ed economica presente nel nucleo e vanno, in ogni caso, adeguatamente motivate e documentate.
5. Hanno accesso a questa tipologia di contributi i cittadini in possesso dei requisiti anagrafici di cui al precedente art.4 appartenenti a nuclei familiari che si trovino in condizioni di disagio socio-economico. Tali condizioni sono determinate tramite il valore dell'ISEE in corso di validità di cui al DPCM 159/2013 e ss.mm.ii. e mediante una valutazione socio-economica multidimensionale.
6. Il valore ISEE per l'accesso ai contributi economici straordinari finalizzati al sostegno di spese definite dovrà essere pari o inferiore a 15.000,00 euro.
7. Costituisce motivo di esclusione dall'accesso la presenza di un patrimonio mobiliare superiore ai 5.000,00 euro risultante da attestazione ISEE in corso di validità.
8. E' fatta salva la facoltà dei Servizi competenti di chiedere il valore aggiornato del patrimonio mobiliare, facendo riferimento ai rapporti finanziari di tutti i componenti del nucleo familiare come rilevati nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in corso di validità, tramite presentazione alla data della domanda del saldo contabile e delle liste movimenti finanziari relative ai tre mesi precedenti.
9. La richiesta del contributo economico straordinario finalizzato al sostegno di spese definite avviene mediante istanza del cittadino con accesso diretto ai Servizi competenti, ai fini della valutazione della situazione di bisogno socio - economico.

10. L'erogazione del contributo è subordinata alla sottoscrizione del Patto con l'Amministrazione da parte dei destinatari dell'intervento, così come specificato nell'art. 12.
11. L'importo massimo erogabile in un anno per i contributi economici straordinari finalizzati al sostegno di spese definite è di 2.000,00 euro, da erogarsi in una o più soluzioni nell'arco dei 12 mesi.

### **Art. 8**

#### **Contributi economici finalizzati a contrastare il disagio abitativo**

1. I contributi economici finalizzati a prevenire situazioni di emergenza abitativa ed a contrastare il disagio abitativo comprendono i seguenti interventi:
  - a) erogazione dell'indennità di occupazione, direttamente al proprietario dell'alloggio, per il rinvio dell'esecuzione dello sfratto, o di una somma equivalente per il reperimento di una soluzione abitativa in autonomia;
  - b) rimborso/anticipo del deposito cauzionale necessario alla stipula di un nuovo contratto di locazione;
  - c) rimborso/anticipo del deposito cauzionale necessario alla stipula di un nuovo contratto di locazione più un accompagnamento al pagamento del canone di locazione per 6 mesi;
  - d) contributo al pagamento del canone di locazione per 3 mesi;
  - e) interventi per nuclei temporaneamente privi di abitazione o mezzi per procurarsela;
  - f) sanatoria morosità di spese condominiali per inquilini ERP, al fine di evitare la perdita dell'alloggio;
  - g) sanatoria morosità (canoni e spese condominiali) degli inquilini del mercato privato al fine di prevenire condizioni di sfratto.
2. Hanno accesso a questa tipologia di contributi i cittadini in possesso dei requisiti anagrafici di cui al precedente art. 4 appartenenti a nuclei familiari che si trovino in condizioni di disagio socio-economico. Tali condizioni sono determinate tramite il valore dell'ISEE in corso di validità di cui al DPCM 159/2013 e ss.mm.ii. e mediante una valutazione socio-economica multidimensionale.
3. Per poter accedere ai contributi economici finalizzati a contrastare il disagio abitativo di cui al presente articolo, i richiedenti devono risiedere anagraficamente nel Comune di Venezia da almeno 12 mesi.
4. Il valore ISEE per l'accesso ai contributi economici finalizzati a contrastare il disagio abitativo dovrà essere pari o inferiore a 15.000,00 euro.

5. Costituisce motivo di esclusione dall'accesso la presenza di un patrimonio mobiliare superiore ai 5.000,00 euro risultante da attestazione ISEE in corso di validità.
6. E' fatta salva la facoltà dei Servizi competenti di chiedere il valore aggiornato del patrimonio mobiliare, facendo riferimento ai rapporti finanziari di tutti i componenti del nucleo familiare come rilevati nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in corso di validità, tramite presentazione alla data della domanda del saldo contabile e delle liste movimenti finanziari relative ai tre mesi precedenti.
7. Costituiscono inoltre motivo di esclusione dall'accesso ai contributi economici finalizzati a contrastare il disagio abitativo le seguenti condizioni:
  - mancanza di regolare registrazione del contratto di locazione per cui si chiede il contributo;
  - appartenenza dell'immobile, oggetto del contributo, alle categorie catastali A1, A8 e A9;
  - titolarità o contitolarità, da parte del richiedente l'intervento o di un componente del nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su altro immobile - in Italia o all'estero - fruibile e adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare, salvo documentata e giustificata indisponibilità del bene in toto o pro quota, valutata dai servizi competenti.
8. La richiesta del contributo economico finalizzato a contrastare il disagio abitativo avviene mediante istanza del cittadino con accesso diretto ai Servizi competenti, ai fini della valutazione della situazione di bisogno socio - economico.
9. L'erogazione del contributo è subordinata alla sottoscrizione del Patto con l'Amministrazione da parte dei destinatari dell'intervento, così come specificato nell'art 12.
10. I valori massimi erogabili annualmente per i contributi economici finalizzati a contrastare il disagio abitativo, in relazione all'elenco di cui al comma primo del presente articolo, sono indicati nella seguente tabella:

<b>Interventi</b>	<b>Importo massimo erogabile</b>
Intervento 1	€ 5.000,00
Intervento 2	€ 2.500,00
Intervento 3	€ 5.000,00
Intervento 4	€ 2.500,00
Intervento 5	€ 5.000,00
Intervento 6	€ 5.000,00
Intervento 7	€ 5.000,00



11. In ragione di particolari, motivate, provate condizioni di bisogno contingenti ed urgenti ed al fine di contrastare situazioni a rischio di grave disagio abitativo, i valori massimi sono derogabili.
12. Tale deroga redatta su apposito modulo a firma del proponente, contenente il parere tecnico e la proposta d'intervento, dovrà essere presentata alla Commissione secondo le procedure di cui all'art.13.
13. Fermo restando il requisito della residenza, la deroga al comma 2 dell'art.4 "*[...] i richiedenti devono risiedere nel Comune di Venezia da almeno 12 mesi alla data di presentazione dell'istanza [...]*" potrà essere applicata qualora sia stato effettuato un collocamento in urgenza da parte dei servizi di pronto intervento sociale.
14. Tale deroga redatta su apposito modulo a firma del proponente, contenente il parere tecnico e la proposta d'intervento, dovrà essere presentata alla Commissione secondo le procedure di cui all'art.13.

#### **Art.9**

#### **Contributi economici legati a situazioni emergenziali o a stanziamenti straordinari**

1. I contributi economici legati a situazioni emergenziali intervengono a fronte di un decretato stato di emergenza o in seguito a stanziamenti straordinari da parte delle competenti Autorità, legati a particolari contingenze economiche, sociali ed abitative anche a carattere locale.
2. Tali contributi hanno caratteristiche di straordinarietà, di temporaneità in relazione al perdurare delle condizioni di criticità anche connesse ad uno stato di emergenza, di rapidità istruttoria e di accesso ai benefici con attivazione, qualora necessario, anche di sistemi di accesso ai servizi da remoto.
3. Gli interventi economici legati a situazioni emergenziali o stanziamenti straordinari sono finalizzati sia al soddisfacimento dei bisogni primari, sia per affrontare determinate e definite categorie di spese non rinunciabili e necessarie (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: spese per utenze domestiche, spese per affitto/mutuo, spese di ospitalità temporanea per persone prive di alloggio, spese legate all'istruzione, spese sanitarie).
4. I destinatari di questa tipologia di contributi sono i cittadini in possesso dei requisiti anagrafici di cui al precedente art.4. In situazioni legate ad un decretato stato di emergenza, potranno essere erogati interventi anche a favore di persone temporaneamente domiciliate nel territorio comunale per le quali si rilevi una condizione di assoluta necessità tale da esigere interventi non differibili, pena la ricaduta sulle condizioni psicofisiche e sociali del singolo o del nucleo familiare.
5. Il beneficio dell'intervento è rivolto a tutto il nucleo familiare del richiedente.

6. I requisiti economici d'accesso, gli importi erogabili e gli strumenti di valutazione saranno determinati di volta in volta in base alle specificità della situazione e stabiliti con Delibera di Giunta, anche in relazione alle normative emergenziali o straordinarie di riferimento.
7. La verifica della capacità economica del nucleo familiare potrà essere svincolata dalla valutazione connessa all'attestazione ISEE, considerato il fatto che l'indicatore stesso non rileva lo stato di disagio economico di breve periodo quale può essere quello connesso alle situazioni emergenziali.
8. La richiesta di contributo economico può avvenire mediante istanza del cittadino tramite accesso diretto ai Servizi competenti, ai fini della valutazione della situazione di bisogno socio – economico, o attraverso la partecipazione a bandi/avvisi pubblici emanati dall'Amministrazione comunale.

#### **Art. 10**

##### **Contributi economici disposti da misure comunitarie europee, nazionali e/o regionali**

1. I contributi economici qualora intervengano stanziamenti disposti da misure comunitarie europee, nazionali e/o regionali, qualora non prevedano una specifica regolamentazione relativa ai destinatari degli interventi, ai requisiti d'accesso e agli importi erogabili, saranno disciplinati di volta in volta da Delibera di Giunta in base alla loro specificità normativa.
2. La richiesta di contributo economico finanziato da misure comunitarie europee, nazionali e/o regionali può avvenire mediante istanza del cittadino tramite accesso diretto ai Servizi competenti, ai fini della valutazione della situazione di bisogno socio – economico, o attraverso la partecipazione a bandi/avvisi pubblici emanati dall'Amministrazione comunale.

### ***Capo III – Strumenti, procedure e controlli***

#### **Art. 11**

##### **Strumenti per l'attuazione del Regolamento**

1. Il modulo della domanda di contributo economico, la scheda di valutazione socio-economica multidimensionale e il Patto con l'Amministrazione sono gli strumenti utilizzati per l'applicazione del presente Regolamento.
2. Il modulo della domanda compilato dal richiedente su apposito modello contiene i dati anagrafici, la tipologia di contributo richiesto e tutte le informazioni necessarie al fine della verifica dei requisiti di accesso.



3. La scheda di valutazione socio-economica multidimensionale, ove richiesta, è compilata dall'operatore di riferimento ed elabora le principali informazioni sulle condizioni sociali, relazionali ed economiche del richiedente e del suo nucleo familiare.
4. Il Patto, ove richiesto, è sottoscritto tra i destinatari dell'intervento e l'Amministrazione.

### **Art. 12**

#### **Patto con l'Amministrazione**

1. Il Patto è lo strumento attraverso il quale l'Amministrazione, per il tramite dei Servizi Sociali competenti, concorda con il cittadino il piano di intervento finalizzato a rimuovere le cause del disagio socio-economico del singolo o del nucleo familiare.
2. Il Patto dovrà contenere obiettivi da raggiungere, azioni da svolgere e impegni da assumere nel percorso concordato con i Servizi competenti, finalizzato a rafforzare l'inclusione sociale e/o ad accrescere l'autonomia economica del nucleo familiare destinatario. Dovrà prevedere, inoltre, le modalità di erogazione dei contributi di sostegno economico.
3. Il Patto potrà prevedere azioni attive finalizzate all'occupabilità (azioni di ricerca lavoro, partecipazione a corsi di formazione e/o a lavori socialmente utili ed altro) da parte dei membri del nucleo familiare senza lavoro e potenziali percettori di reddito da attività lavorativa.
4. La presa in carico del richiedente e/o del nucleo familiare spetta ai Servizi competenti, che verificheranno l'adesione e il rispetto del Patto da parte dei destinatari dell'intervento.
5. Il mancato rispetto delle indicazioni contenute nel Patto, per cause imputabili alla volontà dei soggetti, potrà essere causa di cessazione dell'erogazione dei contributi economici e potrà inibire l'accettazione di nuove domande.

### **Art. 13**

#### **Procedure**

1. La domanda di contributo di sostegno economico e tutta la documentazione richiesta vengono presentate ai Servizi competenti.
2. I Servizi competenti attivano le procedure idonee al fine di svolgere adeguati controlli sui requisiti e sulla documentazione presentata con la domanda.



3. Ove richiesto, la valutazione socio-economica multidimensionale e la sottoscrizione del Patto di cui all'art. 12, sono preliminari e condizionanti l'erogazione dei contributi di sostegno economico.
4. La proposta di intervento formulata dai Servizi competenti verrà esaminata da una Commissione nominata con disposizione dirigenziale e composta da personale con competenze tecniche e amministrative. La Commissione si esprime su entità, durata dell'intervento e modalità di erogazione tenendo conto delle disponibilità finanziarie.
5. Spetta al Dirigente competente adottare, su proposta della Commissione, il provvedimento finale di erogazione del contributo di sostegno economico.

#### **Art. 14** **Controlli e monitoraggio**

1. I Servizi competenti, oltre al controllo dei requisiti di accesso ed alla verifica dell'eventuale presenza dei motivi di esclusione, nell'ambito delle proprie competenze ed attribuzioni provvedono, qualora lo ritengano, ad ogni opportuna verifica della situazione economica del richiedente e del nucleo familiare. Dovranno inoltre tener conto, nell'ambito dell'istruttoria tecnica, della proprietà, da parte del richiedente ed i componenti il nucleo familiare, di autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 12 mesi antecedenti la richiesta (esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità), camper, ad eccezione di quelli adibiti ad abitazione, beni per navigazione da diporto, esclusi i piccoli natanti (potenza inferiore o pari a 40 CV).
2. Per le verifiche potranno essere utilizzati i dati contenuti nei sistemi informativi del Comune di Venezia e/o di altri Enti.
3. Qualora le banche dati disponibili non siano sufficienti o adeguate a svolgere specifiche verifiche, il Comune di Venezia potrà richiedere idonea certificazione comprovante quanto dichiarato, in applicazione dell'art. 3 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. .
4. In caso di dichiarazioni mendaci è prevista la decadenza dal beneficio nonché, ai sensi dell'articolo 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. , l'applicazione delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali.
5. Presso i Servizi competenti verrà svolto il monitoraggio degli interventi e potranno essere avviate le attività per l'analisi sull'efficacia degli interventi attuati.



#### **Capo IV – Disposizioni finali**

##### **Art. 15 Finanziamento**

1. I fondi necessari all'erogazione dei contributi di cui al presente Regolamento possono provenire da finanziamenti comunitari europei, nazionali, regionali e da bilancio ordinario, tenendo conto delle caratteristiche del tessuto socio-economico del territorio e dei fabbisogni delle persone in condizione di disagio socio economico, anche in relazione alla necessità di affrontare situazioni emergenziali o eventi imprevisi e imprevedibili.

##### **Art.16 Trattamento dei dati**

1. Qualunque informazione relativa alla persona di cui i servizi vengano a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente Regolamento sarà trattata, per lo svolgimento delle funzioni che competono al Comune, ai sensi della normativa vigente in materia di privacy D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali e facoltà di accesso alle informazioni personali" e ss.mm.ii., nonché a quanto previsto dal Regolamento U.E. n. 679 del 27/04/2016 e ss.mm.ii. .
2. E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni o a soggetti privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta di prestazione sociale, nel rispetto delle norme di cui al comma precedente.